

COMITATO ESECUTIVO

Deliberazione n. **18**
del **28/02/2019**

Oggetto ADOZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NELL'AREA CONTIGUA DEL PARCO REGIONALE DEI SASSI DI ROCCAMALATINA PER LE STAGIONI VENATORIE 2019-2024".

In data 28/02/2019 alle ore 09:30 nella sede dell'Ente, convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 7 della L.R. 24/2011 e smi, si è riunito il Comitato Esecutivo.

All'appello risultano:

PASINI GIOVANNI BATTISTA.....	PRESIDENTE.....	Presente
TANARI GIANFRANCO.....	COMPONENTE.....	Presente
MAGNANI PAOLO.....	COMPONENTE.....	Presente
TOMEI GIAN DOMENICO.....	COMPONENTE.....	Assente
BARTOLINI CASSANDRA.....	COMPONENTE.....	Presente

Partecipa il DIRETTORE FIORAVANTI VALERIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, PASINI GIOVANNI BATTISTA in qualità di PRESIDENTE ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Comitato Esecutivo a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 4 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese. Vi sono 0 astenuti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
n. 43 / 2019

Il Comitato Esecutivo

RICORDATO che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 24/2011 e smi ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali con caratteristiche omogenee, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente:

- con propria deliberazione n. 66 del 30/11/2017 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona dell'Arch. Valerio Fioravanti;
- con propria Deliberazione n. 10 del 09/03/2015 ha provveduto all'approvazione dello Statuto dell'Ente;

RICHIAMATA altresì la delibera del Comitato Esecutivo n. 51 del 16/10/2017 avente per oggetto *"Insediamento del Comitato Esecutivo, elezione del Presidente e adozione del Documento Programmatico di Mandato 2017-2022"*;

ATTESO che l'art. 38 della Legge Regionale Emilia-Romagna 6/2005 prevede che:

"1. Nelle aree contigue dei Parchi regionali l'esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua.

2. Uno specifico Regolamento di settore, adottato ed approvato secondo le procedure dell'articolo 32 e di durata almeno biennale, stabilisce le misure di disciplina dell'attività faunistico-venatoria nell'area contigua.

3. [...]

4. Alla gestione a fini venatori delle aree contigue provvede lo stesso Ente di gestione in forma diretta, previa intesa con la Provincia, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l'esercizio di detta gestione.

5. [...]" ;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 della Legge regionale 6/2005 *"Il Regolamento generale del Parco disciplina le attività consentite nel Parco e nel pre-Parco e le loro modalità attuative"* e che *"si possono prevedere regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento generale"*;

CHE l'Ente, sulla base delle predette disposizioni normative, con deliberazione di questo Comitato Esecutivo n. 54 del 20/07/2018 ha adottato il *"Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina"*;

CHE sulla suddetta proposta di regolamentazione si è successivamente espresso, come previsto dall'art. 36 della L.R. 6/2005 e smi, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) rilasciando un parere in merito, acquisito con nota prot. ISPRA n. 71491 del 18/12/2018;

CHE la Regione Emilia-Romagna, cui compete la funzione di approvazione del Regolamento generale e dei regolamenti specifici di settore di cui all'art. 32 della L. R. 6/2005, sebbene detto parere non risulti strettamente vincolante ha comunque richiesto all'Ente di adeguare il più possibile il contenuto della regolamentazione proposta alle indicazioni fornite da ISPRA;

CHE la Regione Emilia-Romagna ha inoltre richiesto la definizione di una durata massima temporale della regolamentazione da adottarsi, individuando come limite massimo di validità il periodo di anni cinque.

RITENUTO opportuno pertanto accogliere le richieste avanzate dalla Regione e recepire la maggior parte delle indicazioni contenute nel parere rilasciato da ISPRA all'interno del nuovo testo regolamentare che

disciplina l'attività venatoria nell'area contigua del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, appurando che tali indicazioni non vanno comunque a modificare in maniera sostanziale l'impianto normativo originariamente proposto;

STABILITO altresì di ribadire la possibilità di l'utilizzo della modalità della braccata tra le forme ammissibili per la caccia collettiva al cinghiale, sebbene sconsigliata dall'Istituto, in quanto ritenuta indispensabile dall'Ente in particolari contesti territoriali per gestire in modo più efficace le problematiche causate dalla suddetta specie;

RITENUTO, pertanto, di adottare il nuovo *“Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco Regionale dei sassi di Roccamaltina per le stagioni venatorie 2019-2024”*, allegandone il dettato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole all'adozione del testo regolamentare espresso dalla Comunità del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina nella seduta del 2/07/2018;

DATO ATTO che la successiva approvazione del Regolamento è di competenza della Regione Emilia-Romagna;

ATTESO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Direttore e dal Responsabile del Servizio Vigilanza, Gestione Faunistica, Attività della Promozione e della Comunicazione ed Educazione Ambientale per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 267/2000 e smi
- Legge 190/2012 e smi
- D.Lgs. 33/2013 e smi
- Leggi Regionali Emilia-Romagna 6/2005 e smi, 24/2011 e smi, 13/2015 e smi, 24/2018 e smi;

PER quanto precede;

CON votazione legale unanime favorevole, legalmente espressa;

d e l i b e r a

- (1) DI ADOTTARE, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale Emilia-Romagna 6/2005, il *“Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina per le stagioni venatorie 2019-2024”* nella formulazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- (2) DI TRASMETTERE il Regolamento di che trattasi alla Regione Emilia-Romagna, competente per la sua approvazione ai sensi dell'art. 18, c. 4, della Legge regionale 13/2015 e smi;
- (3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., stante la votazione unanime separata legalmente espressa.

Approvato e sottoscritto.

f.to **IL PRESIDENTE**
PASINI GIOVANNI BATTISTA

f.to **IL DIRETTORE**
FIORAVANTI VALERIO

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i.)